

**COMUNE DI BIENO** (Prov. Trento)

ALLEGATO .....

ALLA DELIBERAZIONE DEL Consiglio Comunale

N. **5** DI DATA **28 FEB. 2018**



IL SEGREARIO COMUNALE



**COMUNE DI BIENO**  
**Provincia di Trento**

# **REGOLAMENTO CIMITERIALE E DI POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con Deliberazione consiliare nr. dd.

## INDICE

### **TITOLO I - Disposizioni generali**

Articolo 1 - Oggetto del regolamento, leggi e normative di riferimento.....	3
Articolo 2 - Definizione e individuazione del cimitero pubblico.....	3

### **TITOLO II - Competenze, custodia e sorveglianza**

Articolo 3 - Attribuzioni e responsabilità .....	4
Articolo 4 - Atti a disposizione del pubblico e atti riservati .....	5
Articolo 5 - Orario di apertura del cimitero .....	6
Articolo 6 - Disciplina di ingresso nel cimitero .....	6

### **TITOLO III - Servizi cimiteriali**

Articolo 7 - Ammissione nel cimitero comunale .....	7
Articolo 8 - Cerimonie funebri.....	8
Articolo 9 - Servizi cimiteriali istituzionali (gratuiti) ed a pagamento.....	8
Articolo 10 - Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti .....	9
Articolo 11 - Modalità di erogazione dei servizi cimiteriali.....	9
Articolo 12 - Lutto cittadino ed esequie pubbliche .....	10

### **TITOLO IV - Trasporti funebri e pratiche funerarie**

Articolo 13 - Disciplina e utilizzo dei feretri .....	10
Articolo 14 - Definizione e modalità del trasporto funebre .....	10
Articolo 15 - Definizione e modalità di inumazione .....	13
Articolo 16 - Definizione e modalità di tumulazione .....	13
Articolo 17 - Definizione e modalità di cremazione e destinazione delle ceneri .....	14
Articolo 18 - Dispersione delle ceneri.....	15

### **TITOLO V - Disposizioni e gestione del cimitero**

Articolo 19 - Piano regolatore cimiteriale.....	16
Articolo 20 - Esumazioni ordinarie.....	17
Articolo 21 - Esumazioni straordinarie.....	18
Articolo 22 - Estumulazioni.....	18
Articolo 23 - Ossario comune.....	19
Articolo 24 - Rinvenimento di oggetti personali .....	19
Articolo 25 - Monumenti funebri e materiali ornamentali.....	19

### **TITOLO VI - Concessioni cimiteriali**

Articolo 26 - Definizione e modalità di concessione cimiteriale.....	21
Articolo 27 - Definizione del concessionario .....	23
Articolo 28 - Durata delle concessioni .....	24
Articolo 29 - Rinnovo e proroga della concessione.....	24
Articolo 30 - Revoca e decadenza della concessione .....	25
Articolo 31 - Rinuncia alla concessione.....	26

### **TITOLO VII - Norme transitorie e finali**

Articolo 32 - Norme transitorie e finali .....	27
--	----

# **TITOLO I**

## **Disposizioni generali**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto del regolamento, leggi e normative di riferimento**

- 1) Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del libro III, titolo I, capo II del codice civile, nonché della legislazione e regolamentazione provinciale, ha per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinarne i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sulla dispersione e affido delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
- 2) Competono esclusivamente al Comune od al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
- 3) I servizi funerari e cimiteriali costituiscono, come previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7, un servizio pubblico locale a rilevanza sociale, la cui gestione da parte dei comuni avviene secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento regionale e provinciale fermo restando le attribuzioni demandate all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

### **Articolo 2**

#### **Definizione e individuazione del cimitero pubblico**

- 1) Il cimitero è un'area delimitata nella quale le salme dei defunti sono deposte, sia per inumazione che per tumulazione, oppure attraverso l'affido e la dispersione delle ceneri.
- 2) Tale luogo, in base a quanto disposto dall'articolo 4 della legge 29.09.1964 nr. 847, è parificato alle opere di urbanizzazione primaria, indispensabile ed obbligatorio in ogni Comune.
- 3) Nel Comune di Bieno il cimitero pubblico comunale è costituito dalle particelle fondiarie nr. 498-505/2-502/4-499/3-499/4 e parte delle particelle fondiarie nr. 2206-532/3-529/3 situate in adiacenza alla Chiesa patronale di S. Biagio.
- 4) Il cimitero è composto da campi comuni destinati unicamente alle inumazioni e da uno specifico settore destinato alle tumulazioni e/o alla dispersione delle ceneri. Le caratteristiche del suolo, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi alle normative provinciali e nazionali vigenti.
- 5) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a inumazione ordinarie decennali, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a

sepulture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

- 6) È vietata la deposizione delle salme, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285.
- 7) Al fine di ottimizzare la gestione cimiteriale e nell'ottica di perseguire il contenimento degli spazi cimiteriali, evitando ampliamenti eccessivi a discapito del territorio, il comune può individuare strategie alternative rivolte a contenere i costi, anche avvalendosi delle possibilità ammesse dalla legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 "Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale" e dal decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg.

## **TITOLO II**

### **Competenze, custodia e sorveglianza**

#### **Articolo 3** **Attribuzioni e responsabilità**

- 1) Alla gestione e manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede in forma diretta. Le operazioni cimiteriali, quali inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione di cadaveri, di resti mortali, di ceneri, etc. sono riservate al personale addetto al cimitero e/o ditta appositamente incaricata dall'Amministrazione comunale.
- 2) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria locale. Egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale dell'ufficio comunale competente.
- 3) L'Azienda sanitaria locale controlla, dal punto di vista igienico-sanitario, il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare servizio.
- 4) Il Comune garantisce che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- 5) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
- 6) Tutte le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti e quando non costituiscano infrazioni al Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n° 1265 o alla legislazione e normativa vigente, sono sanzionate in base a quanto disposto dall'art. 7 bis del D.Lgs. n° 267/2000, nonché dalla Legge 24.11.1981, n° 689. Agli accertamenti provvede il personale del Comune.
- 7) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che le esercita avvalendosi anche del Responsabile dei servizi cimiteriali, nominato con apposito provvedimento e che potrà essere individuato anche tra i dipendenti comunali.

- 8) Al Responsabile dei servizi cimiteriali spettano inoltre compiti appositi, previsti in vari e successivi articoli del presente Regolamento, laddove menzionato. Inoltre esso è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, a segnalare agli uffici competenti eventuali comportamenti difformi, oltre che a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico e consono alla sacralità del luogo.
- 9) Al Responsabile dei servizi cimiteriali è vietato:
  - a. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberatoria, da parte del pubblico o di ditte;
  - b. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - c. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
  - d. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- 10) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti nel comma 9) e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituiscono violazione disciplinare.

#### **Articolo 4** **Atti a disposizione del pubblico e atti riservati**

- 1) Presso l'ufficio comunale competente sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:
  - a. copia del presente Regolamento;
  - b. il registro del cimitero comunale di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285;
  - c. il programma delle esumazioni ordinarie previste nel corso dell'anno nei cimiteri comunali;
  - d. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
  - e. l'elenco delle concessioni cimiteriali per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca;
  - f. l'elenco nominativo in ordine cronologico delle istanze presentate per l'ottenimento di sepolture private;
  - g. l'orario di apertura del cimitero e relativi uffici.
- 2) Presso l'ufficio comunale sono conservati i certificati necroscopici relativi ai decessi avvenuti nel territorio comunale con indicate le cause del decesso, come pure la documentazione relativa alle prestazioni cimiteriali.
- 3) Le notizie riguardanti le cause di morte sono atti riservati, sui quali i dipendenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.
- 4) I documenti contabili relativi al pagamento delle prestazioni possono essere rilasciati in copia solo a colui che ha effettuato il pagamento stesso o ai suoi eredi.

**Articolo 5**  
**Orario di apertura del cimitero**

- 1) L'accesso al cimitero è consentito esclusivamente durante le ore diurne, ovvero dalle ore 7:00 alle ore 22:00.
- 2) I cancelli di accesso si chiuderanno e riapriranno attraverso apposito sistema automatizzato.
- 3) Per evitare che tale sistema si possa danneggiare, in presenza di abbondanti nevicate o di altri eventi che ostacolino l'apertura e/o chiusura dei cancelli, il Sindaco potrà disporre che i medesimi rimangano aperti anche negli orari non previsti e comunque fino alla rimozione degli ostacoli in questione.
- 4) Nel caso si dovesse verificare che, all'orario determinato e a chiusura dei cancelli avvenuta, all'interno del cimitero si dovessero ancora trovare una o più persone, queste potranno aprire i cancelli attraverso un pulsante di emergenza posto nelle vicinanze dei medesimi, senza per questo incorrere in eventuali sanzioni.

**Articolo 6**  
**Disciplina di ingresso nel cimitero**

- 1) L'accesso al cimitero è consentito, di norma, solamente ai pedoni ed ai mezzi speciali dei portatori di handicap.
- 2) È altresì concesso l'ingresso al personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero, il cui orario è fissato dall'ufficio competente ed è compreso in quello stabilito per il pubblico, con esclusione delle festività. Per l'esecuzione di tali lavori le imprese dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune.
- 3) Il personale delle imprese di cui al punto precedente è obbligatoriamente tenuto ad avere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni impartite dal gestore e dal presente Regolamento.
- 4) È ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali purché questi sostino all'interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Essi devono avere le ruote gommate e procedere a passo d'uomo.
- 5) È comunque vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno del cimitero, nelle giornate comprese fra il 28 ottobre ed il 5 novembre. I lavori in corso devono essere sospesi ed i luoghi interessati completamente riordinati prima del 28 ottobre di ogni anno.
- 6) Per motivi di salute od età il Responsabile dei servizi cimiteriali può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.
- 7) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

- 8) È severamente vietato l'ingresso:
- a. alle persone che con atteggiamenti o comportamenti poco consoni disturbano la quiete e/o offendono la sacralità del luogo (evidente stato di ubriachezza etc);
  - b. a coloro che disturbano i visitatori (in specie con l'offerta di servizi e di oggetti), distribuendo indirizzi e/o volantini pubblicitari;
  - c. a tutti coloro che sono accompagnati da animali con la sola eccezione dei cani guida per i non vedenti;
  - d. a coloro che intendono svolgere qualsiasi attività commerciale, di vendita o di questua;
  - e. a fanciulli di età inferiore agli anni 6 (sei) che non siano accompagnati da adulti.
- 9) Nel cimitero è altresì vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo, ed in particolare:
- a. tenere contegno chiassoso, urlare e/o parlare ad alta voce;
  - b. fumare;
  - c. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - d. svolgere qualsiasi attività commerciale non autorizzata;
  - e. introdurre oggetti offensivi;
  - f. asportare dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - g. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
  - h. accumulare neve sui tumuli;
  - i. scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - j. eseguire lavori sulle tombe, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - k. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi cimiteriali;
  - l. turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o delle commemorazioni d'uso;
  - m. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza preventive autorizzazioni e l'assenso dei familiari interessati.

### **TITOLO III** **Servizi cimiteriali**

#### **Articolo 7** **Ammissione nel cimitero comunale**

- 1) Il cimitero comunale serve di diritto gli abitanti stabilmente residenti nel Comune di Bieno, senza distinzione di origine, cittadinanza o di religione.
- 2) Nel cimitero vengono deposte le salme di persone decedute nel territorio o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza o risultavano iscritte all'A.I.R.E. del Comune stesso, salvo sia richiesta altra destinazione.
- 3) Previa autorizzazione del Sindaco, nel cimitero possono ricevere sepoltura anche coloro che siano morti fuori dal Comune e residenti fuori da esso, purché nati nel Comune o ivi residenti al momento della nascita.

- 4) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme dei defunti che dispongano di concessioni per l'assegnazione di sepolture private, sia individuali che in tombe di famiglia.
- 5) Il Sindaco può autorizzare, su domanda apposita, la sepoltura nel cimitero comunale di salme, resti mortali o di ceneri di persone non residenti in vita nel Comune, anche in casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi, qualora ravvisi l'esistenza di almeno uno dei seguenti particolari motivi:
  - a. nel caso in cui il defunto abbia parenti fino al 2° grado residenti nel Comune da almeno 10 (dieci) anni;
  - b. per particolari benemerienze;

### **Articolo 8** **Cerimonie funebri**

- 1) Nel cimitero è possibile svolgere cerimonie funebri con qualsiasi rito religioso come anche con riti laici e/o civili, fermo restando che si svolgano nel rispetto della solennità e decorosità del luogo.
- 2) Nell'interno del cimitero sono permesse le celebrazioni di riti funebri, siano esse per singolo defunto che per la collettività dei medesimi.
- 3) Le cerimonie funebri nel cimitero, di prassi si eseguono nei giorni feriali compreso il sabato. Per i decessi avvenuti nel Comune di Bieno, su richiesta e in accordo con l'Ufficiale dello Stato Civile e il Sindaco, le cerimonie funebri possono essere svolte anche nei giorni festivi.
- 4) Per i decessi avvenuti fuori comune è sempre possibile lo svolgimento del funerale in giorni festivi qualora i familiari siano in possesso dell'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal Comune dove è avvenuto il decesso e previo avviso al Comune di Bieno.
- 5) I sacerdoti della Chiesa Cattolica, i Ministri degli altri Culti di cui all'art. 8 della Costituzione e gli Officianti di riti civili, si conformano alle disposizioni relative per lo svolgimento dei funerali.

### **Articolo 9** **Servizi cimiteriali istituzionali (gratuiti) ed a pagamento**

- 1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente Regolamento. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
  - a. la cura e la manutenzione generale del cimitero, in particolare delle strade, dei percorsi interni e degli spazi tra le tombe;
  - b. l'illuminazione del cimitero;
  - c. l'emissione dell'autorizzazione al seppellimento;
  - d. il trattamento delle salme non mineralizzate al termine della rotazione, quando vi sia disinteresse da parte dei familiari;
  - e. il servizio funebre, la fornitura del cofano e le minimali necessità allo svolgere del funerale, per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, secondo quanto disposto al successivo articolo 10;
- 2) Sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Comune tutti i servizi non ricompresi nel comma precedente e, in particolare:

- a. l'inumazione in campo comune, compresa la fornitura del cippo e la targhetta recante le generalità del defunto;
- b. le inumazioni e le tumulazioni in sepolture private;
- c. le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie compreso l'eventuale demolizione e smaltimento dei manufatti funebri al termine del periodo di rotazione dei campi comuni o del periodo di concessione delle tombe private;
- d. le concessioni cimiteriali di sepolture private;
- e. sono inoltre a pagamento le prestazioni previste come tali dalle norme nazionali.

### **Articolo 10** **Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti**

- 1) Il Comune provvede al trasporto funebre e alla fornitura del cofano per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile. In caso di mancato pagamento il Comune è tenuto ad avviare la procedura di recupero coattivo ai sensi delle norme vigenti.
- 2) Ugualmente si procede ove i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda. Tale stato va dichiarato nella domanda e successivamente accertato dagli uffici comunali competenti. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore.
- 3) Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto, il funerale e la deposizione della salma avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.
- 4) In mancanza di familiari o altre persone interessate, qualora sia conosciuto il culto di appartenenza del defunto, viene richiesto l'intervento di un ministro di tale culto.

### **Articolo 11** **Modalità di erogazione dei servizi cimiteriali**

- 1) Colui che si presenta in Comune per richiedere un servizio e per concordarne le modalità, si presume agisca per sé nonché in nome e per conto e quindi con il preventivo consenso di tutti i familiari interessati.
- 2) Qualora sorgano contrasti o dissidi fra familiari, l'ufficio comunale competente segue le indicazioni del concessionario e, in sua assenza, del familiare più stretto secondo il seguente ordine:
  - a. coniuge;
  - b. figli;
  - c. genitori;
  - d. fratelli e sorelle bilaterali;
  - e. fratelli e sorelle unilaterali;
  - f. nipoti secondo il grado di prossimità.
- 3) In caso di più parenti di pari grado sarà seguito l'ordine di anzianità.

## **Articolo 12**

### ***Lutto cittadino ed esequie pubbliche***

- 1) Il Sindaco può decretare il lutto cittadino per la morte di cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
- 2) Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine, ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vasto cordoglio.
- 3) Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
- 4) Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade della città e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.
- 5) Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può altresì esprimere la partecipazione del Comune con corone di fiori munite dei nastri cittadini.
- 6) Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretate dal Vicesindaco per il decesso del Sindaco in carica.

## **TITOLO IV**

### **Trasporti funebri e pratiche funerarie**

## **Articolo 13**

### ***Disciplina e utilizzo dei feretri***

- 1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in apposito feretro.
- 2) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e sono quelli stabiliti dalla vigente normativa.
- 3) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione di madre e neonato morti in concomitanza o in conseguenza immediata del parto.
- 4) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
- 5) Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere depresso nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

- 6) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa salvo quanto altro consentito dalle normative.
- 7) All'atto della chiusura del feretro, per i trasporti fuori Comune o all'estero, l'identità del defunto è attestata dal personale delle strutture ove è avvenuto il decesso, dal personale dell'ufficio comunale competente o da un soggetto delegato, alla presenza di 2 testimoni.
- 8) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. La medesima modalità si applica anche nel caso di urna cineraria contenente le ceneri del defunto, a seguito di cremazione.
- 9) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
- 10) L'apposizione dei sigilli sul feretro, l'idoneità del medesimo e l'osservanza delle norme previste per il trasporto della salma sono verificate dall'incaricato del trasporto, mediante una dichiarazione che ne attesti, sotto la propria responsabilità, la corretta esecuzione. Tale attestazione seguirà la salma per trasporti fuori Comune ed una copia sarà custodita presso gli uffici comunali.
- 11) Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
- 12) Sia la cassa di legno sia quella di altro materiale debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. È consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della decomposizione.
- 13) Se la salma proviene da altro comune deve essere accompagnata da apposita certificazione incluso il verbale o attestazione di chiusura, prodotto in alternativa o da chi ha effettuato il trasporto o dall'ufficio del Comune di partenza. Se nel trasferimento è stato utilizzato il manufatto in materiale biodegradabile denominato "barriera" certificato dal Ministero della sanità e la salma è destinata a sepoltura in terra, tale operazione può avvenire senza ulteriori aggravii, diversamente dovranno essere apportati idonei accorgimenti al fine di garantire la mineralizzazione della salma.
- 14) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, il Responsabile dei servizi cimiteriali deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica zincata adeguato alla tipologia del trasporto.

#### **Articolo 14**

#### **Definizione e modalità del trasporto funebre**

- 1) I trasporti funebri si definiscono come segue:
  - a. trasporti entro il territorio comunale: trasferimento della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, fino al cimitero o al luogo ove si svolgono le esequie; si eseguono in forma privata con esclusione di cortei di persone a piedi o di autovetture;
  - b. i trasporti da e per altri comuni si eseguono in forma privata, con l'esclusione di cortei di persone a piedi o di autovetture, scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento della località di destinazione;

- c. trasporti nell'ambito di cerimonie funebri: avvengono in forma ufficiale e con la possibilità di costituzione di un corteo di persone a piedi.
- 2) I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo ai veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
  - 3) I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro debitamente chiuso.
  - 4) In deroga a quanto prescritto all'articolo precedente, per i trasferimenti nell'ambito comunale dal luogo del decesso alle camere ardenti o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'Autorità Giudiziaria in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.
  - 5) Durante i trasporti funebri il vano contenente il feretro deve essere chiuso da apposite tendine in modo da non esporlo alla vista del pubblico.
  - 6) I carri funebri devono essere in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia. Le rimesse dei carri funebri devono essere dotate di servizi di pulizia e disinfezione.
  - 7) Il Comune potrà far accertare periodicamente l'idoneità dei carri funebri degli operatori privati, come da certificazione rilasciata dalla competente Azienda Sanitaria locale.
  - 8) Nel caso di morte per malattie infettive diffuse e nel caso di salme portatrici di radioattività, l'Azienda Sanitaria prescrive le norme relative all'esposizione nelle camere mortuarie, al trasporto, l'eventuale divieto di corteo e i necessari provvedimenti per le disinfezioni, nonché le modalità di sepoltura.
  - 9) Gli arrivi di salme da fuori comune avvengono presso il luogo ove sono previste le esequie. Il personale comunale provvede al ritiro dei documenti di trasporto.
  - 10) Le partenze per i trasporti fuori Comune o all'estero possono avvenire dal luogo dove è stata allestita la camera ardente. Il personale della ditta incaricata provvede alle operazioni di chiusura del feretro, alla saldatura della cassa di zinco, alla chiusura dell'involucro "barriera" ed al caricamento del feretro sul carro funebre. I familiari possono assistere alle operazioni. Le modalità e gli orari di svolgimento delle operazioni sono fissate di volta in volta dall'ufficio comunale preposto.
  - 11) Il trasporto verso un altro comune è autorizzato dal Sindaco; nell'autorizzazione sono specificate le eventuali soste per esequie e cerimonie. All'autorizzazione sono allegati:
    - a. il permesso di seppellimento;
    - b. le attestazioni da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco o di materiale denominato "barriera" autorizzato dal Ministero della Sanità, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettiva – diffusiva e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto.
  - 12) I trasferimenti e le consegne per trasporti fuori comune, richiesti da aziende private, si eseguono esclusivamente durante l'orario di servizio. I funerali nel Comune si eseguono preferibilmente durante l'orario d'ufficio con esclusione della domenica e delle festività salvo che queste non siano contigue. Il Sindaco può autorizzare, su domanda, l'effettuazione dei funerali nei giorni festivi, qualora i familiari prospettino motivi e situazioni di carattere personale, sociale o familiare particolari, che esigono adeguato e tempestivo riscontro.
  - 13) In caso di trasporto per cremazione, l'autorizzazione al trasporto verso l'impianto di cremazione è rilasciata contestualmente all'autorizzazione alla cremazione.
  - 14) Il trasporto delle urne contenenti ceneri o resti mortali non richiede le precauzioni igieniche previste per le salme e la stesura della attestazione di cui sopra.

## **Articolo 15**

### **Definizione e modalità di inumazione**

- 1) L'inumazione è la sepoltura in terra delle salme contenute negli appositi feretri.
- 2) Nelle fosse a inumazione oltre al feretro è ammessa la collocazione di resti mortali e/o ceneri contenute in apposite urne e/o cassette.
- 3) Le sepolture per inumazione si distinguono in ordinarie e private:
  - a. sono ordinarie le inumazioni effettuate in campo comune, della durata di 10 (dieci) anni e assegnate gratuitamente;
  - b. sono private le inumazioni individuali e/o in tombe di famiglia, di durata superiore a 10 (dieci) anni od aventi altre caratteristiche diverse rispetto a quelle della lettera precedente ed affidate mediante regolare contratto di concessione.
- 4) L'area destinata all'inumazione del cimitero è assoggettata all'apposito Piano regolatore cimiteriale, suddiviso in settori e redatto dall'Ufficio Tecnico competente.
- 5) L'utilizzo delle fosse a inumazione deve avvenire, cominciando da una estremità di ciascun settore e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità, secondo l'ordine dei funerali celebrati e seguendo la numerazione indicata nel sopraccitato Piano di utilizzo cimiteriale.
- 6) Lo scavo delle fosse a inumazione sono eseguite esclusivamente da una ditta appositamente incaricata dall'Amministrazione comunale, coordinata dal Responsabile dei servizi cimiteriali. In casi particolari e di carattere straordinario è possibile far eseguire lo scavo delle fosse agli operai comunali o persona debitamente autorizzata, purché assistita dal Responsabile dei servizi cimiteriali.
- 7) Durante le operazioni di scavo fossa, il cimitero potrà venir chiuso.
- 8) Il servizio di scavo fossa è a totale carico della famiglia del defunto e comunque assoggettato al pagamento della tariffa in vigore, determinata dalla Giunta comunale nel rispetto delle normative provinciali in materia, salvo quanto contemplato nel precedente articolo 9 del presente Regolamento.
- 9) Nel servizio di scavo fossa che il Comune mette a disposizione, può essere compresa la rimozione della lapide e/o dei marmi con esenzione di responsabilità.
- 10) Le fosse per l'inumazione delle salme devono essere contenute nei limiti dell'area concessa avente larghezza di ml. 0,80 per ml. 2,20 di lunghezza ed una profondità non inferiore a ml. 1,50 misurati dal piano del cimitero. La distanza tra le fosse, sarà indicata nel Piano di utilizzo cimiteriale, tenendo conto in particolare delle necessità di gestione futura del cimitero e dev'essere di almeno metri 0,50 per ogni lato.
- 11) Si può procedere alla sepoltura di altro feretro ove siano trascorsi 10 (dieci) anni dalla precedente inumazione e sempre che il processo di mineralizzazione sia completato.

## **Articolo 16**

### **Definizione e modalità di tumulazione**

- 1) La tumulazione è la deposizione di feretri, cassette ossario o urne cinerarie in opere murarie.
- 2) Nel cimitero è presente uno specifico settore all'interno del quale si trovano dei manufatti edilizi adibiti al contenimento dei loculi destinati alle tumulazioni. Tali loculi possono contenere esclusivamente cassette ossario e/o urne cinerarie di numero legato allo spazio disponibile.

- 3) I loculi destinati alle tumulazioni sono assoggettati all'apposito Piano di utilizzo cimiteriale, redatto dall'Ufficio Tecnico competente e sono affidate mediante regolare contratto di concessione di cui al presente Regolamento.
- 4) L'utilizzo dei loculi destinati alle tumulazioni deve avvenire, cominciando dalla parte superiore di ogni singola struttura e successivamente, scendendo e procedendo in continuità, secondo l'ordine dei funerali celebrati e seguendo la numerazione indicata nel sopraccitato Piano di utilizzo cimiteriale.
- 5) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione delle ceneri e resti mortali, si prescrive la chiusura del loculo mediante mattoni pieni o altro materiale che consenta una chiusura anti-profanazione e igienico-sanitaria. Si applicherà successivamente la lastra di marmo prescritta e concessa con il loculo. Non si potrà applicare altro materiale se non quello prescritto.
- 6) I loculi devono essere murati immediatamente dopo la deposizione del feretro o al più tardi entro 3 (tre) giorni, sempreché non sussistano problemi igienico-sanitari. In ogni caso nessun loculo occupato deve rimanere aperto ed in vista al pubblico.

### **Articolo 17**

#### **Definizione e modalità di cremazione e destinazione delle ceneri**

- 1) La cremazione è la pratica di ridurre in cenere un cadavere, compiuta in appositi forni a riverbero con particolari accorgimenti tecnici e di carattere igienico-sanitario.
- 2) Si prende atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione dei resti mortali, si avvale di impianti disponibili al di fuori del territorio comunale.
- 3) L'autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata dal Comune in cui è avvenuto il decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato oppure del nulla osta dell'autorità giudiziaria. Per i resti mortali esiti di fenomeni cadaverici conservativi trasformativi, l'autorizzazione viene emessa dal Comune ove il defunto è seppellito.
- 4) L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari. In mancanza di disposizioni testamentarie o di qualsiasi altra manifestazione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76, e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.
- 5) Il costo per la cremazione è a carico dei richiedenti, secondo quanto stabilito dalla Legge 02.02.2001, n° 26.
- 6) A seguito della cremazione, le ceneri devono essere contenute in un'apposita urna cineraria riportante sull'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
- 7) A richiesta degli interessati le ceneri derivanti da cremazione possono essere disperse, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, o conservate nell'urna cineraria sigillata, che potrà essere:
  - a. inumata o tumulata in apposito loculo in concessione nel cimitero;
  - b. oggetto di affidamento, presso la residenza dell'avente titolo.

- 8) Qualora gli interessati non abbiano scelto nessuna delle destinazioni sopraccitate, le ceneri verranno disperse all'interno dell'area cimiteriale, secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Analogamente si procede per le ceneri derivanti da cremazione disposte d'ufficio dal Comune.
- 9) Sulla base di manifestazione di volontà del defunto, o su richiesta dei familiari secondo quanto previsto per l'autorizzazione alla cremazione, l'urna cineraria può essere oggetto di affidamento familiare per la conservazione presso l'abitazione privata all'interno del territorio comunale.
- 10) Il Comune autorizza l'affidamento dell'urna cineraria, annotando su apposito registro le generalità del soggetto affidatario, quelle del defunto e luogo di conservazione delle stesse, nonché le eventuali variazioni.
- 11) Il soggetto affidatario è tenuto a conservare l'urna cineraria in luogo idoneo e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantirne l'integrità.
- 12) Il Comune può disporre in qualsiasi momento i controlli necessari accertanti il rispetto delle prescrizioni d'ufficio.
- 13) In qualsiasi momento l'affidatario o suoi eredi, possono rinunciare all'affidamento delle ceneri riconsegnandole al Comune per essere conservate nel cimitero in apposita sepoltura privata; in tal caso e dopo 6 (sei) mesi dalla rinuncia potranno essere disperse nell'area cimiteriale. La suddetta circostanza dev'essere annotata nell'apposito registro di cui al precedente comma 10.
- 14) Se il luogo di conservazione dell'urna cineraria è previsto fuori del territorio comunale, il Comune ne autorizza il trasporto al comune di destinazione, il quale provvederà a formalizzarne l'affidamento.
- 15) Nel caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al Comune.

### **Articolo 18** **Dispersione delle ceneri**

- 1) Nel cimitero è presente uno specifico settore all'interno del quale si trova un'apposita area (giardino delle rimembranze) dove è disciplinata e prevista la pratica della dispersione delle ceneri.
- 2) La dispersione può essere effettuata anche in altre aree appositamente a ciò destinate ed in natura, come da art. 5 della Legge Provinciale 20 giugno 2008, n. 7; è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definito dall'articolo 3, c.1, n. 8 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada).
- 3) Le ceneri già custodite presso il cimitero, possono essere disperse secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
- 4) L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Comune ed è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da altra dichiarazione scritta.
- 5) Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato in base alla normativa del Codice Civile. In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale. In assenza di qualunque indicazione e decorsi 90 giorni, le ceneri verranno disperse all'interno dell'area cimiteriale.

- 6) La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta dal defunto o da persona da essi delegata. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse nell'ordine:
  - a. dal coniuge;
  - b. da un altro familiare avente diritto in base alla normativa del Codice Civile;
  - c. dall'esecutore testamentario o in mancanza da personale autorizzato dal Comune.
- 7) La persona incaricata alla dispersione delle ceneri in natura è tenuta ad attestare sotto la propria responsabilità e tramite apposito verbale, il luogo, il giorno e l'ora dell'avvenuta dispersione, nonché restituire al Comune l'urna vuota o dichiararne il regolare smaltimento o la conservazione della stessa. La corretta effettuazione della dispersione, in quanto forma di sepoltura, può esser verificata dal Comune tramite il Responsabile dei servizi cimiteriali.
- 8) Per la dispersione all'interno dell'area cimiteriale la verbalizzazione di cui al punto precedente, va redatta dal Responsabile dei servizi cimiteriali.

## **TITOLO V**

### **Disposizioni e gestione del cimitero**

#### ***Articolo 19***

#### ***Piano regolatore cimiteriale***

- 1) Con apposito Piano regolatore cimiteriale, ai sensi dell'articolo 54 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il Comune individua le forme di gestione delle sepolture, le aree di eventuale ampliamento e le necessità di manufatti cimiteriali, loculi e cellette.
- 2) Il Piano regolatore cimiteriale è di durata pluriennale e viene periodicamente aggiornato per adeguarlo all'andamento della mortalità e dell'evoluzione normativa.
- 3) Il Piano regolatore cimiteriale individua zone costruite o da costruire destinate a:
  - a. campi per fosse ad inumazione effettuate in campo comune;
  - b. campi per fosse ad inumazione individuale per sepolture private;
  - c. campi per la costruzione di manufatti a sistema di inumazione a posti plurimi, per famiglie o collettività;
  - d. campi per la costruzione di manufatti (loculi) a sistema di tumulazione individuale e/o a posti plurimi, per famiglie o collettività;
  - e. campi per la costruzione di manufatti (loculi) a sistema di tumulazione per il contenimento di cellette ossario e/o di nicchie cinerarie;
  - f. campi per la pratica della dispersione delle ceneri (giardino delle rimembranze);
  - g. ossario comune.

## **Articolo 20** **Esumazioni ordinarie**

- 1) Le esumazioni ordinarie delle salme inumate si eseguono dopo un periodo minimo di 10 (dieci) anni trascorsi dalla sepoltura. Dopo tale periodo è possibile riesumare i resti al fine di predisporre il terreno per nuove inumazioni, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Qualora non vi sia la necessità di nuove inumazioni, tale periodo può essere prolungato.
- 2) L'ufficio competente del Comune predispone annualmente l'elenco dei defunti da esumare in via ordinaria. Il suddetto elenco rimane depositato presso gli uffici a disposizione del pubblico.
- 3) L'ufficio competente, con congruo anticipo prima dell'esumazione, avverte per iscritto o in casi urgenti anche in altre modalità veloci, i familiari dei defunti reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l'onere di avvertire gli altri familiari interessati. In alternativa l'avviso di esumazione verrà esposto all'albo comunale e copia verrà applicata sulla lapide interessata. Chi intende recuperare i resti del proprio defunto deve richiederlo all'ufficio comunale entro il termine indicato nell'avviso.
- 4) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno. In via preferenziale il cimitero dovrà venir chiuso durante tali operazioni.
- 5) Entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'inizio delle operazioni di esumazione i familiari e parenti del defunto sono tenuti a provvedere alla rimozione e smaltimento, a proprie spese, delle lapidi e quant'altro costituisca il monumento funebre. Diversamente tale operazione sarà eseguita dal Comune. In tale caso i monumenti rimossi verranno demoliti e trasportati in discarica autorizzata. Il materiale ligneo e quant'altro sono equiparati a rifiuti speciali così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e devono, pertanto, essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.
- 6) Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente i familiari del defunto ed eventuali loro accompagnatori. Le persone estranee dovranno essere preventivamente ed immediatamente allontanate.
- 7) A conclusione delle operazioni di esumazione i resti ritrovati verranno gestiti in relazione allo stato di decomposizione. È compito del Responsabile dei servizi cimiteriali o altra competente persona delegata dal Comune, stabilire se un cadavere è mineralizzato o meno, tenuto conto che la mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa.
- 8) Le ossa rinvenute, qualora i familiari non ne richiedano la collocazione in una sepoltura privata, verranno depositate nell'ossario comune in modo indistinto.
- 9) Se i resti mortali esumati non sono in condizioni di completa mineralizzazione verranno reinseriti nella stessa fossa ove rimarranno per almeno 5 anni e comunque per il tempo sufficiente al completamento del processo. Laddove non sia dissenziente il coniuge, o in mancanza, il parente più prossimo, la salma non mineralizzata può essere avviata alla cremazione su disposizione del Sindaco. Per la "re-inumazione" o per il trasporto all'impianto di cremazione può essere utilizzato un contenitore con caratteristiche diverse di quelle di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Per la cremazione non è richiesta la certificazione medica o il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
- 10) I resti del feretro e degli indumenti sono smaltiti secondo le norme riguardanti lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

## **Articolo 21**

### ***Esumazioni straordinarie***

- 1) Le esumazioni straordinarie delle salme inumate possono essere eseguite prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altro cimitero o per cremazione. Se causa della morte è stata una malattia infettiva – diffusiva devono essere osservate le specifiche disposizioni di legge a riguardo secondo quanto prescritto dall'Autorità Sanitaria preposta.
- 2) Le esumazioni straordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno. In via preferenziale il cimitero dovrà venir chiuso durante tali operazioni.
- 3) La richiesta di esumazione straordinaria presentata da famigliari, va consegnata agli uffici comunali; nella stessa dev'essere specificata la destinazione della salma.
- 4) Le spese delle esumazioni straordinarie, quando richieste espressamente dai familiari, sono a totale carico dei richiedenti e comunque assoggettate al pagamento della tariffa in vigore.
- 5) I feretri contenenti le salme possono essere impiegati per il solo trasferimento all'interno del cimitero, a patto che siano in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.
- 6) Per i trasporti in altro cimitero fuori Comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni e comunque su insindacabile giudizio del Responsabile dei servizi cimiteriali, questo deve essere sostituito con altro idoneo. In ogni caso è applicata la cassa di zinco anche esterna a quella di legno, a meno che non si proceda alla sostituzione della cassa e all'utilizzo dell'apposito manufatto denominato "barriera".

## **Articolo 22**

### ***Estumulazioni***

- 1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie: sono ordinarie quelle eseguite indipendentemente dalla durata della concessione, purché dopo una permanenza in tumulo di almeno 30 (trenta) anni; sono straordinarie tutte le altre.
- 2) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a. su richiesta dei familiari interessati, previa autorizzazione del Sindaco, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 30 (trenta) anni;
  - b. su ordine dell'autorità giudiziaria.
- 3) L'ufficio competente del Comune predispone annualmente l'elenco dei defunti oggetto di estumulazione ordinaria. L'elenco rimane depositato presso gli uffici a disposizione del pubblico.
- 4) Alle estumulazioni ordinarie si applicano tutte le norme delle esumazioni in quanto applicabili. In particolare le estumulazioni ordinarie sono eseguite dagli operatori cimiteriali nei tempi stabiliti dall'ufficio competente e le ossa rinvenute, qualora i familiari non richiedano la loro collocazione in altra sepoltura privata. sono depositate nell'ossario comune in forma indistinta.
- 5) Non è ammessa l'estumulazione e la successiva inumazione al solo scopo di rendere possibile la tumulazione di un altro defunto. L'estumulazione è peraltro consentita ove le ossa rinvenute vengano avviate alla cremazione.

**Articolo 23**  
**Ossario comune**

- 1) Ogni cimitero deve avere un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere in maniera anonima e collettiva le ossa provenienti da esumazioni o estumulazioni non richieste dai familiari.
- 2) L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa non siano visibili dal pubblico.
- 3) Per consentire un migliore e razionale utilizzo dell'ossario comune, le ossa contenute dovranno essere periodicamente avviate alla calcinazione collettiva.

**Articolo 24**  
**Rinvenimento di oggetti personali**

- 1) Qualora nel corso di esumazioni e/o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso agli addetti al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- 2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna il Responsabile dei servizi cimiteriali dovrà redigere apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio competente.
- 3) Tutti gli oggetti preziosi ed i ricordi personali non richiesti dai familiari seguono la destinazione della salma. È fatto assoluto divieto al personale cimiteriale di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.

**Articolo 25**  
**Monumenti funebri e materiali ornamentali**

- 1) È data facoltà di apporre sulle sepolture e sull'esterno dei loculi, lapidi, ornamenti, statue e altri segni funebri quali croci in ferro o targhe ricordo. Sull'eventuale lapide o croce potranno essere apposte fotografie ed iscrizioni. È inoltre consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, lumi o ceri.
- 2) L'apposizione sulle sepolture di lapidi e monumenti non dovrà avvenire prima che siano trascorsi 6 (sei) mesi dalla sepoltura. Nel precedente lasso di tempo, il cumulo di terra creatosi a seguito delle operazioni di scavo, dovrà essere contenuto all'interno di una struttura lignea fatta di assi, fornita e messa in opera dal Comune o dal gestore del cimitero. Ai famigliari sarà d'obbligo la posa di ornamenti provvisori quali cippi o croci, contenenti una targhetta di materiale inalterabile recante l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, la cui manutenzione e conservazione dello stato di decoro sarà interamente a carico dei medesimi. In ogni caso il Comune non risponde per danni causati dal cedimento del terreno a seguito delle operazioni di scavo e/o derivanti da scavi limitrofi.
- 3) Sulle tombe di famiglia, regolamentate da apposita concessione, potranno essere riportati, su richiesta, nominativi di defunti appartenenti alla famiglia, anche se non effettivamente collocati in essa, con delle iscrizioni "a ricordo".
- 4) Nella messa in opera delle lapidi, i tombali messi sul terreno dovranno mantenere l'allineamento con quelli già esistenti.

- 5) Per quanto concerne i loculi destinati alle tumulazioni di cassetine ossario o urne cinerarie devono avere esteticamente le stesse caratteristiche sopraccitate in termini di decoro e di rispondenza alla severità del luogo. In particolare, la parte esterna e visibile, dovrà contenere:
  - una cornice ovale che racchiuda la foto del defunto;
  - lettere recanti l'indicazione del nome e cognome del defunto;
  - le cifre della data di nascita e di morte del defunto;
  - un portafiori stilizzato.
- 6) L'installazione di lapidi, monumenti e materiali ornamentali, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. Sono vietati ornamenti durevoli facilmente deperibili, come anche le targhe ricordo o quant'altro affisse sui muri del cimitero.
- 7) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune o al gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. I soggetti che eseguono lavori nel cimitero sono responsabili per ogni danno causato a persone o a cose.
- 8) Sarà compito dei soggetti interessati o dell'impresa da loro incaricata, presentare all'ufficio comunale competente la richiesta in carta legale di autorizzazione di posa di lapide e/o monumento, secondo le prescrizioni regolamentari. Tale richiesta dovrà essere completa anche delle indicazioni generali di costruzione che dovranno essere approvate dall'Ufficio Tecnico comunale.
- 9) Nella costruzione di tombe di famiglia l'esecutore deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare particolari danni a cose o persone. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale.
- 10) Le lapidi dovranno essere costruite in pietra, marmo o metallo inalterabile. Non è ammesso l'utilizzo di cemento o di pietra artificiale. Il materiale occorrente per l'esecuzione delle opere deve essere introdotto già lavorato nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiale sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere o le lapidi già esistenti. Il materiale ricavato dallo scavo ed i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale comunale ovvero devono essere smaltiti direttamente dagli esecutori a proprie spese.
- 11) I lavori possono essere avviati solo dopo il ricevimento dell'autorizzazione alla posa. Si rende comunque necessaria la comunicazione, anche telefonica, del giorno ed ora di esecuzione dei lavori.
- 12) Durante l'esecuzione, il personale a ciò incaricato deve essere in possesso della copia dell'autorizzazione emessa dall'ufficio comunale competente. Il Responsabile dei servizi cimiteriali avrà facoltà di richiederne la visione, a sua semplice richiesta.
- 13) Eventuali irregolarità riscontrate nel corso delle procedure burocratiche o nelle fasi lavorative, saranno contestate sia all'impresa che al richiedente la posa. In caso di violazioni reiterate il Comune può disporre la sospensione dei lavori e l'estromissione temporanea di detta impresa.
- 14) Le misure delle lapidi e monumenti poste nel cimitero sono le seguenti:
  - lunghezza ml 2,00;
  - larghezza ml 0,80;
  - altezza ml 1,00 dal livello del terreno.
- 15) Nel caso di tombe di famiglia, regolamentate da apposita concessione, sarà data facoltà di utilizzare tombali per sepolture doppie, aventi larghezza pari a ml 1,90.

- 16) L'ufficio comunale competente potrà concedere deroghe a tali misure per eventuali problematiche legate alla struttura cimiteriale.
- 17) Le lapidi e i monumenti devono rispettare le misure come specificato, avere caratteristiche di decoro e di rispondenza alla severità del luogo e non dovranno essere pericolanti al punto tale da renderli non sicuri o non conformi allo scopo per i quali sono stati posati. Tutti gli oggetti o gli ornamenti non potranno estendersi oltre gli spazi di competenza assegnati.
- 18) Nei casi in cui non vengano rispettate le prescrizioni di cui al precedente comma 17, le opere, gli oggetti e/o gli ornamenti in questione potranno essere rimossi, con provvedimento d'ufficio del Sindaco, senza alcuna responsabilità per eventuali danni procurati alle opere e addebitando ai responsabili tutte le spese inerenti e conseguenti. Tali provvedimenti, verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'ingresso del cimitero e all'albo comunale per 30 giorni, affinché siano ripristinate le dimensioni e caratteristiche prescritte e/o le condizioni di buona manutenzione e decoro. Gli oggetti rimossi saranno tenuti in deposito a disposizione degli interessati per un periodo di 6 (sei) mesi. Trascorso tale periodo passeranno a completa disposizione del Comune che successivamente provvederà a far demolire e trasportare in discarica autorizzata.
- 19) È permessa la coltivazione di fiori e piante ornamentali sulle sepolture in terra, purché di altezza non superiore a 50 cm. dal suolo e non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno o ingombro al passaggio.
- 20) Gli ornamenti floreali non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha deposti o piantati; allorché dovessero essere tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile dei servizi cimiteriali avrà facoltà di farli togliere o sradicare e provvedere alla loro distruzione.
- 21) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

## **TITOLO VI**

### **Concessioni cimiteriali**

#### **Articolo 26**

##### ***Definizione e modalità di concessione***

- 1) L'area cimiteriale è di demanio comunale. È data facoltà di ottenere l'assegnazione di sepolture private, individuali e/o in tombe di famiglia, mediante il provvedimento amministrativo denominato concessione cimiteriale, riconosciuto ad una persona fisica o giuridica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione di uno o più defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati.
- 2) Con la concessione cimiteriale si acquisisce il diritto di usare una sepoltura privata per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.
- 3) Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta in carta legale presso gli uffici comunali, precisando le generalità del richiedente e il tipo di sepoltura privata desiderata.

- 4) Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della famiglia del concessionario, individuata secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti, e per quanto riguarda le persone giuridiche, dei defunti che risultavano iscritti all'Ente o all'Associazione concessionaria.
- 5) Le sepolture private si distinguono in:
  - a. *tomba individuale*: consiste in una superficie di terreno di dimensioni pari a quelle prescritte per le fosse dei campi comuni, destinato ad accogliere massimo un defunto e ove la sepoltura si pratica con il sistema dell'inumazione;
  - b. *tomba di famiglia*: consiste in una superficie di terreno di dimensioni pari a quelle prescritte negli articoli precedenti, destinato ad accogliere più defunti di una famiglia e ove la sepoltura si pratica con il sistema dell'inumazione;
  - c. *posto ossario e cinerario in terra*: consiste in una superficie di terreno di dimensioni ridotte e stabilite dal Sindaco, destinato a ricevere cassetture ossario o urne cinerarie;
  - d. *celletta*: consiste in un loculo di dimensioni contenute, ove tumulare cassetture ossario e/o urne cinerarie.
- 6) Le concessioni cimiteriali disponibili vengono assegnate ai richiedenti seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Tale ordine può essere derogato con provvedimento motivato del Sindaco qualora i familiari prospettino motivi e situazioni di carattere personale, sociale o familiare particolari, che esigono adeguato e tempestivo riscontro.
- 7) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa vigente al momento della assegnazione.
- 8) Ogni concessione cimiteriale assegnata dovrà essere contraddistinta da un numero progressivo, distinto per tipo di sepoltura e risultante da registri tenuti dall'ufficio competente. L'atto di concessione deve indicare:
  - a. la natura della concessione e la sua identificazione;
  - b. la durata;
  - c. le generalità del soggetto titolare della concessione (concessionario) che, salvo il caso della collettività, deve essere individuato in un'unica persona fisica;
  - d. le generalità dei defunti.
- 9) Sui registri tenuti dall'ufficio competente, andranno inoltre indicate anche le operazioni cimiteriali eseguite con le relative date. I registri fanno fede, fino a prova contraria, dell'esistenza della concessione e delle variazioni avvenute successivamente.
- 10) Non è possibile richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote per la concessione stessa.
- 11) Nelle sepolture private hanno diritto di essere sepolti i componenti di una sola famiglia. La famiglia avente diritto viene individuata con riferimento alla figura del concessionario, ovvero la persona, anche già defunta, che tale viene indicata dal concessionario sull'atto di concessione. In relazione alla figura del concessionario, l'insieme delle persone legate da vincoli di parentela o affinità che acquisiscono con il rilascio della concessione il diritto alla sepoltura privata è il seguente:
  - a. l'intestatario e suoi ascendenti e discendenti in linea retta;
  - b. il coniuge, con i suoi genitori;
  - c. i coniugi dei discendenti.

- 12) Il primo concessionario può, all'atto della concessione o anche con atto successivo, escludere dal diritto di sepoltura gli affini sopraindicati. Tale facoltà non è concessa ai concessionari subentranti. I concessionari, sia originari che subentrati, possono estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti o affini fino al 6° grado compreso e possono altresì riservare un posto a determinati altri familiari.
- 13) Il concessionario, nell'atto di concessione o con atto successivo, può richiedere la sepoltura della salma di una persona estranea alla famiglia dell'intestatario ma che sia stata convivente con membri della famiglia o che abbia acquisito verso di essi particolari benemeritenze. Le benemeritenze acquisite e la convivenza devono essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. L'amministrazione può accertare la veridicità della dichiarazione; in caso di dichiarazione falsa revoca il permesso di sepoltura e provvede alla inumazione della salma in campo comune, il tutto a spese del concessionario e con l'applicazione di una penalità aggiuntiva pari al 50% delle spese stesse.
- 14) Nelle concessioni di collettività a Enti e/o Associazioni le persone aventi diritto alla sepoltura sono individuate nel rispettivo Statuto. L'interlocutore del Comune è il legale rappresentante e le sepolture sono effettuate su sua richiesta e contestuale dichiarazione di conformità allo Statuto.
- 15) Entro 6 (sei) mesi dalla concessione le sepolture private, ancorché non utilizzate, dovranno essere contrassegnate da un'epigrafe riportante il nome della famiglia o del defunto. Entro lo stesso termine sulle inumazioni a terra deve essere collocata una lapide secondo le disposizioni del presente Regolamento.
- 16) Le spese per la traslazione delle salme dalla tomba comune o dalla tomba di famiglia in cui sono inumate, alla tomba di famiglia assegnata è totalmente a carico del concessionario. La traslazione dovrà avvenire entro 6 (sei) mesi dall'assegnazione della tomba di famiglia pena la revoca della concessione.
- 17) Allo scopo di assicurare un corretto e razionale utilizzo degli spazi cimiteriali, la concessione cimiteriale potrà assegnare una sola tomba di famiglia o due posti in muratura (loculo) ad ogni singolo richiedente. In via preferenziale le concessioni saranno assegnate a persone residenti nel Comune o iscritti AIRE del Comune.

### **Articolo 27**

#### **Definizione del concessionario**

- 1) Per concessionario si intende la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione, che ha provveduto al pagamento della tariffa e al cui nome è stato quindi rilasciato l'atto di concessione.
- 2) Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento, tra i quali la responsabilità della manutenzione e tenuta in condizione di decoro e pulizia dei manufatti, inoltre rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio comunale competente e l'unico abilitato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.
- 3) In caso di decesso del concessionario, il coniuge o, in subordine, uno dei successibili ex lege, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale competente entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso.
- 4) Se il concessionario è deceduto prima del rilascio dell'atto di concessione può subentrare, su richiesta, il coniuge o uno dei successibili. Se il concessionario decede nel corso della concessione, allo stesso subentra uno dei successibili ex lege; se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale

unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione. Il nome del concessionario subentrante dovrà essere comunicato all'ufficio comunale competente entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta del Comune. Trascorso tale lasso di tempo, qualora il rappresentante comune non venga designato, l'ufficio comunale competente può indicarlo secondo il seguente ordine:

- a. coniuge;
  - b. figli in ordine di anzianità;
  - c. il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
  - d. l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
  - e. fratelli o sorelle in ordine di anzianità;
  - f. il parente più prossimo più anziano.
- 5) Qualora si verificano le condizioni per le quali, un concessionario abbia titolo ad avere più di una tomba di famiglia, entro 90 giorni dal verificarsi della condizione, deve comunicare agli uffici comunali la rinuncia ad una di esse. Se ciò non accadesse il Comune comunicherà al concessionario l'impossibilità di mantenere più di una tomba di famiglia e lo inviterà a rinunciarvi a favore del Comune stesso, entro 30 (trenta) giorni. Qualora il concessionario non comunichi la rinuncia ad una delle concessioni entro i termini indicati, la scelta verrà effettuata d'ufficio dal Comune a suo insindacabile giudizio e successivamente assegnerà il ruolo di nuovo concessionario seguendo l'ordine di cui al precedente comma.

#### **Articolo 28** **Durata delle concessioni**

- 1) Tutte le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato secondo le seguenti durate:
  - a. anni 30 (trenta) per le sepolture in terra a sistema di inumazione individuale;
  - b. anni 60 (sessanta) per le sepolture in terra a sistema di inumazione di famiglie e di collettività;
  - c. anni 60 (sessanta) per i manufatti edilizi (loculi) a sistema di tumulazione individuale e di famiglia contenenti cassettoni ossario e/o urne cinerarie.
- 2) La durata della concessione cimiteriale decorre dalla data di rilascio.
- 3) Le concessioni cimiteriali perpetue, rilasciate fino al 1975, conservano tale regime giuridico fatta salva la possibilità di dichiarare la decadenza se accertata l'estinzione della famiglia. Ai sensi dell'articolo 12 comma 3 della legge provinciale n. 7 del 2008, il Comune pone a carico dei titolari, a titolo di concorso spese, delle quote annuali calcolate sulla base delle spese complessive sostenute per la manutenzione, la pulizia e l'illuminazione del cimitero. Il mancato pagamento delle suddette quote costituisce motivo di decadenza della concessione.

#### **Articolo 29** **Rinnovo e proroga della concessione**

- 1) Alla scadenza della concessione il concessionario ha facoltà di ottenerne, su domanda e indipendentemente dal luogo di residenza, il rinnovo della stessa.
- 2) Ove il concessionario non provveda, la facoltà di ottenere il rinnovo può essere esercitata da uno degli aventi diritto ai sensi del presente Regolamento. L'avente titolo

al rinnovo esercita tutte le facoltà ed assume tutti gli obblighi spettanti al concessionario, ivi compresa l'eventuale indicazione di un nuovo intestatario.

- 3) La facoltà di rinnovo viene esercitata prima della data di scadenza ovvero massimo 3 (tre) mesi dopo la scadenza. Ove il termine di scadenza sia decorso senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, la concessione decade e il concessionario o i suoi aventi causa non possono più avanzare alcun diritto sulla sepoltura.
- 4) Al momento del rinnovo è dovuto il pagamento della tariffa in vigore.
- 5) Nelle sepolture a terra e nei loculi posti in muratura già in concessione e nei quali venga richiesta, rispettivamente, l'inumazione di una nuova salma o la tumulazione di una nuova cassetta ossario o urna cineraria, la durata della concessione viene prorogata per un numero di anni occorrente per raggiungere il periodo minimo di 10 (dieci) anni per le inumazioni e quello di 30 (trenta) anni per le tumulazioni. La proroga è concessa subordinatamente al pagamento di un'integrazione tariffaria pari ad un trentesimo per ogni anno di prolungamento. La proroga è oggetto di atto di concessione integrativo.
- 6) L'ufficio comunale competente tiene uno scadenziario delle concessioni. Tale elenco è tenuto a disposizione del pubblico presso l'ufficio. L'ufficio è tenuto altresì, per i concessionari reperibili, a dare comunicazione personale della scadenza della concessione almeno 3 (tre) mesi prima del termine della concessione.

### **Articolo 30**

#### **Revoca e decadenza della concessione**

- 1) È facoltà del Comune rientrare in possesso di qualsiasi area o manufatto in concessione quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2) La revoca viene pronunciata dal Sindaco previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'analoga sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del Comune. Nel caso di trasferimento di una concessione perpetua il tempo residuo spettante viene stabilito in anni 50 (cinquanta).
- 3) Ove il concessionario non sia reperibile, la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento di revoca vengono comunicati mediante pubblicazione all'albo comunale o all'albo del cimitero per la durata 30 (trenta) giorni consecutivi.
- 4) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a. quando la concessione sia stata richiesta per un loculo a celletta o posto ossario e/o cinerario in terra e non sia stato occupato da ceneri o resti, entro 60 (sessanta) giorni dalla esumazione, estumulazione o cremazione;
  - b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
  - d. quando non si sia provveduto alla collocazione di regolare lapide o monumento funebre sulla sepoltura privata entro i termini fissati;
  - e. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
  - f. per le tombe in concessione perpetua il mancato pagamento della quota, a titolo di concorso spese, entro 90 (novanta) giorni dall'invio della procedura;

- g. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nel presente Regolamento.
- 5) Nei casi di cui ai sub. b. e c. la decadenza viene pronunciata previa comunicazione dell'avvio del procedimento. Negli altri casi viene dichiarata previa diffida al concessionario a provvedere all'adempimento degli obblighi entro il termine massimo di 30 giorni. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata per 30 (trenta) giorni consecutivi all'albo comunale.
  - 6) Ove sia accertato che la famiglia sia estinta e siano decorsi 20 (venti) anni dall'ultima sepoltura in caso di inumazione o 30 (trenta) anni in caso di tumulazione, il Sindaco dichiara la decadenza della concessione su proposta dell'ufficio comunale competente. La sepoltura viene riassegnata secondo le ordinarie procedure.
  - 7) Per le tombe in concessione perpetua la decadenza viene dichiarata quando sia stata accertata l'estinzione della famiglia e quando siano trascorsi 50 (cinquanta) anni dall'ultima sepoltura, stante la grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e l'impossibilità di provvedere tempestivamente al suo ampliamento.
  - 8) La famiglia si intende estinta quando non vi siano persone che rientrano nelle fattispecie previste dal presente Regolamento, in particolare quando non vi siano persone che, ai sensi del precedente articolo 27, comma 4, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.
  - 9) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dell'ufficio competente. Ai concessionari decaduti o altri aventi titolo non spetta alcun indennizzo o rimborso.

### **Articolo 31** **Rinuncia alla concessione**

- 1) La rinuncia alla concessione è ammessa solo nel caso di sepoltura non occupata o quando, essendo stata occupata, le salme ivi collocate siano trasferite in altra sepoltura privata di cimitero fuori comune.
- 2) Con l'accettazione della rinuncia è dovuto al concessionario il rimborso di una somma pari a 1/N della tariffa applicata al momento della concessione per ogni anno intero o frazione di anno superiore a 6 mesi di durata residua, intendendosi per N il numero di anni della concessione originaria.
- 3) Nessun rimborso è dovuto qualora la sepoltura rinunciata non sia suscettibile di riutilizzo e nel caso di concessioni di durata residua inferiore a 5 (cinque) anni al momento della rinuncia.

## **TITOLO VII**

### **Norme transitorie e finali**

#### **Articolo 32**

##### **Norme transitorie e finali**

- 1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano a far data dalla sua entrata in vigore, anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente senza tuttavia incidere sui diritti acquisiti.
- 2) In caso di contrasti fra gli aventi diritto o presunti tali, l'Amministrazione comunale si intende e rimane estranea all'azione che ne consegue e si limita a mantenere fermo lo stato di fatto fintanto non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
- 3) Si precisa che laddove all'interno del presente Regolamento viene fatto riferimento alla figura del Sindaco, le competenze ad esso attribuite e non rientranti in funzioni proprie, potranno essere delegate al personale comunale competente.
- 4) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme contenute nel precedente Regolamento locale e negli atti emanati dall'Amministrazione comunale in contrasto con il presente testo.

Allegato alla deliberazione consiliare nr. xx dd. xx.xx.2018

Il ViceSegretario comunale  
f.to dott. Menguzzo Stefano

Il Sindaco  
f.to Guerri Luca

